

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE PVUL - ESENTE PENALE



0 APR 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3766/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 7023

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 14/01/2015

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3766-2012 proposto da:

FM C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARRIGO BOITO 31, presso lo studio dell'avvocato DIAZ MARTA L'ABOGADO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DIAZ giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

155

contro

E S.R.L. C.F. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso lo

studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ALESSANDRA MADDI, giusta *procura speciale notarile*
~~delega~~ in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 22/2011 della CORTE D'APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 28/01/2011 R.G.N. 263/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

udito l'Avvocato MADDI ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso.

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con la sentenza qui impugnata, respingeva il gravame proposto da **FM** avverso la pronuncia di primo grado che aveva solo parzialmente accolto le domande proposte nei confronti della **E** s.r.l. A fondamento del *decisum* la Corte territoriale rimarcava, quanto alla istanza di liquidazione del danno esistenziale connesso al prospettato demansionamento subito dal lavoratore, il difetto di allegazione del ricorso introduttivo del giudizio. Con riferimento al danno da perdita di *chance* liquidato dal giudice di prima istanza in via equitativa, ne rilevava la congruità, precisando che la peculiare modalità di liquidazione non rendeva necessaria l'ulteriore quantificazione degli accessori di legge come pretesa dal ricorrente.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il **F** sostenuto da tre motivi illustrati da memoria ex art.378 c.p.c.

Resiste con controricorso la **E** s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione alla statuizione in tema di diniego di riconoscimento del danno esistenziale (vita di relazione ed immagine professionale) rimarcandosi che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, il ricorso introduttivo del giudizio recava gli elementi tutti coesenziali alla definizione del diritto azionato.

Con il secondo mezzo di impugnazione viene denunciata omessa o insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno da perdita di *chance*, che si deduce sia stato erroneamente limitato sino all'epoca di proposizione del giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo la pronuncia è censurata per omesso esame della domanda di liquidazione degli accessori di legge, non liquidati dal giudice di prima istanza sulla riconosciuta indennità media turni.

I primi due motivi sono infondati.

Gli stralci dell'atto introduttivo del giudizio riportati nel presente ricorso non sono idonei a suffragare la tesi propugnata dal F con la prima censura. Nell'atto, invero, viene denunciata la generica produzione di un danno all'immagine professionale, alla vita di relazione ed alla professionalità, derivato dalla scarsa considerazione riservatagli dai colleghi di lavoro i quali, vedendolo assegnato a mansioni "di basso livello" avrebbero "cominciato a guardarlo con sufficienza" evitando "per timore, di mantenere con lui rapporti amichevoli".

L'assunto, per la vaghezza espositiva che lo connota, si palesa inidoneo a scalfire il giudizio di carenza di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, formulato dalla Corte distrettuale con riferimento alla alterazione della qualità della vita lavorativa o extralavorativa ingenerato dalla condotta illecita della parte datoriale, ed in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, si è infatti affermato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini

e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (vedi Cass. S.U. 24 marzo 2006 n.6572 cui *adde* Cass. 17 settembre 2010 n.19785, Cass. 19 marzo 2013 n.6797).

Con riferimento al secondo motivo, non può sottacersi che non viene riportato integralmente il tenore della sentenza di primo grado né l'atto di gravame avverso la stessa interposto, in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione. Viene impedita, in tal guisa, la verifica *ex actis* del compiuto tenore delle censure formulate dal F avverso la decisione di primo grado e che si assume siano state erroneamente trascurate dalla Corte territoriale, la quale sarebbe pervenuta ad una conferma - in senso riduttivo rispetto a quanto effettivamente spettante - della statuizione emessa dal giudice di prima istanza in tema di risarcimento del danno da perdita di *chance*.

Viene inoltre richiesto un giudizio di valutazione in ordine alla liquidazione del danno che si sottrae al sindacato di legittimità, ove si consideri l'orientamento di questa Corte, ferma nel ritenere (vedi sul punto, in motivazione, Cass. 21 ottobre 2014 n. 22283, Cass. 2 ottobre 2013 n.8287) che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata

dall'ambito della denuncia dei vizi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.; che, con riguardo alla denuncia di omessa o insufficiente motivazione, tale vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando nel complesso il materiale probatorio, ha dato sufficientemente conto della decisione adottata, con una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici che non resta scalfita dalla proposta censura.

Fondato è invece, il terzo motivo.

Emerge dalle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art.414 c.p.c., e dal tenore dell'atto di appello, come riportati in questo giudizio di legittimità, che il giudice di prima istanza ha omesso di pronunciarsi in relazione agli accessori di legge spettanti sull'indennità media turni riconosciuta a decorrere dal gennaio 2000, e che tale omissione era stata oggetto di specifica censura innanzi alla Corte distrettuale.

Emerge, altresì, *per tabulas*, che la pronuncia qui impugnata, è carente di ogni statuizione sul punto, in violazione del fermo orientamento espresso da questa Corte secondo cui la

rivalutazione dei crediti di lavoro, costituendo una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti, come tale riconducibile alla "causa petendi" della domanda con cui il credito è fatto valere, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, anche *ex officio*, semprechè sulla questione non sia intervenuta una pronuncia, ancorchè solo implicita, non contestata dalla parte soccombente, atteso che, in tale caso, il potere officioso del giudice viene meno per effetto della acquiescenza e della formazione del giudicato sulla questione (vedi fra le altre, Cass. 26 marzo 2010 n.7395).

Si impone, quindi, l'evidenza dell'errore di fondo che connota l'impugnata sentenza, che, a fronte di specifica censura sollevata da parte appellante, ha omesso ogni pronuncia al riguardo.

In conclusione, per tutte le ragioni su esposte, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, respinti gli altri.

In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art.384 c.p.c. la causa è decisa direttamente da questa Corte nel merito, con condanna la E s.r.l. al pagamento in favore di FM, di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme liquidate dal giudice di prima istanza a titolo di indennità media turni, così come risulta accertato in atti.

L'esito complessivo della lite, con accoglimento solo parziale delle domande attoree, giustifica, infine, la compensazione integrale delle spese inerenti ai giudizi di merito e per metà di quelle concernenti il presente giudizio di legittimità, che per il residuo si pongono a carico della E s.r.l. nella misura per l'intero liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la E s.r.l. al pagamento in favore di FM , di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme liquidate a decorrere dal 10 gennaio 2000 a titolo di indennità media turni, pari a quella percepita nel periodo gennaio-dicembre 1999.


Compensa fra le parti interamente le spese dei giudizi di merito e per metà quelle del presente giudizio di legittimità, condannando la società al pagamento in favore del F dell'altra metà delle spese che sono liquidate, per l'intero, in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2015.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata
Depositato in Cancelleria
8 APR 2015



Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario

